



# NORME REGOLAMENTARI

## L'ESERCIZIO IRRIGUO

L'erogazione dell'acqua, è disciplinata dal Regolamento Irriguo, l'esercizio irriguo per l'area \_\_\_\_\_ ha inizio dal primo \_\_\_\_\_, per l'area \_\_\_\_\_, ha inizio dal primo \_\_\_\_\_ In particolare vengono richiamate le seguenti norme:

- Art. 4 - **Frazionamento e/o divisioni di fondo** - Nel caso di frazionamento o divisione di un fondo interno al comprensorio irriguo, il proprietario è tenuto a darne immediata comunicazione al Consorzio.
- La superficie complessiva del fondo iscritta al catasto consortile al momento della suddivisione non potrà cambiare per effetto della suddivisione anche qualora la suddivisione del fondo privi una parte della immediata possibilità di fruire dell'acqua di irrigazione.
- Colui che frazionerà il fondo è infatti tenuto, nell'evenienza, a predisporre a sue spese le opere necessarie per la ripartizione della dotazione irrigua preesistente alle singole porzioni derivate, mentre il Consorzio continuerà ad erogare la suddetta dotazione nei punti di consegna precedenti il frazionamento.
- L'eventuale modifica degli impianti consorziali sarà fatta a spese dell'interessato, a cura del personale del Consorzio, oppure con intervento diretto del proprietario ma sotto la sorveglianza da parte del settore tecnico dell'Ente.
- In caso di mancata osservanza dei suddetti obblighi sarà il Consorzio stesso ad intervenire, addebitando le relative spese agli inadempienti, con eventuale applicazione delle sanzioni previste nei casi di manomissione.
- Resta in ogni caso l'obbligo di prevedere, nei piani di frazionamento, le necessarie servitù di passaggio per l'accesso alle condotte e per la costruzione di quelle relative alle varianti introdotte.
- Art. 13 - **Obblighi della proprietà** - Per le esigenze del servizio irriguo i Consorziati sono tenuti a:
- consentire ai dipendenti del Consorzio, o a loro incaricati, l'accesso lungo la rete. In particolare i Consorziati non possono vietare al personale consorziale preposto l'accesso ai loro fondi per le misure ed il controllo delle superfici irrigate;
  - vigilare affinché non avvengano fughe d'acqua, anche sotterranee, dai manufatti di consegna e dalle reti irrigue aziendali e segnalare tempestivamente al personale o agli Uffici del Consorzio eventuali improvvisi cali di pressione agli irrigatori;
  - tenere spurgati i fossi colatori dei loro terreni nonché gli sbocchi nei collettori consorziali;
  - utilizzare nelle opere irrigue aziendali attrezzature compatibili con le caratteristiche dell'impianto;
  - fare in modo che gli idranti siano sempre liberi e ispezionabili e che tutti gli attacchi di derivazione siano ben visibili e rimovibili in qualsiasi momento;
  - disalfare immediatamente l'impianto aziendale eventualmente in funzione, in caso di pioggia, anche improvvisa, la cui durata possa sostituire il beneficio dell'irrigazione al fine di consentire un proficuo risparmio della risorsa idrica.
- Il Consorzio ha facoltà di intervenire direttamente, qualora la proprietà invitata ufficialmente, non vi abbia provveduto entro il termine prescritto, con addebito delle relative spese all'inadempiente, obbligato a garantire la puntualità e l'efficienza, a meno di perdere il diritto alla fornitura.
- Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Consorzio per danni a terzi per effetto di una non corretta gestione della pratica irrigua e per l'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento.
- Art. 14 - **Dovere di sorveglianza** - I Consorziati, sono personalmente responsabili di tali opere poste nei loro terreni. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali inconvenienti o danni che si dovessero verificare negli impianti. Pertanto, nell'interesse generale della gestione e del servizio, tutti i consorziali sono tenuti a sorvegliare e a impedire che vengano arrecati danni o manomissioni alle opere e materiali consorziali e nel caso che se ne verificano, per fatto proprio o altrui, ogni consorziale dovrà subito informare il personale o gli uffici del Consorzio.
- Se i danni sono provocati da un Consorziale o da terzi, le spese necessarie per le riparazioni di qualsiasi tipo, sino al ripristino della piena efficienza degli impianti, verranno addebitate al Consorziale che ha la responsabilità oggettiva di custodia e sorveglianza, con riserva da parte del Consorzio di addebitargli anche gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interruzione del servizio d'irrigazione.
- Art. 19 - **Carenze idriche, riduzioni e sospensioni erogazione** - Quando nel corso dell'esercizio irriguo si verificano diminuzioni di portata d'acqua per rotture, avarie o per altre esigenze tecnico-funzionali, il Consorzio adotta tutti i provvedimenti che riterrà più idonei per ripartire la deficienza tra gli Utenti interessati, tenuto anche conto delle esigenze culturali in atto. Senza preavviso, ma dandone immediata informazione di Consorziali con mezzi idonei, il Consorzio potrà sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per esigenze di forza maggiore, per urgenti interventi di manutenzione o per altre necessità tecnico-funzionali.
- Art. 20 - **Esenzione di responsabilità del Consorzio** - Per effetto della utilizzazione degli impianti, il Consorzio riconosce ed accetta espressamente l'esenzione di ogni responsabilità da parte del Consorzio per danni cagionati da allagamenti o da riduzioni e/o sospensioni dell'irrigazione in dipendenza di avarie, rotture degli impianti in genere, sopraggiunte ridotte disponibilità della risorsa idrica o da cause di forza maggiore.
- Art. 23 - **Uso diverso dell'acqua** - E' facoltà del Consorzio di concedere l'acqua per usi diversi da quello irriguo, su richiesta di interessati che possono anche essere Ditte non iscritte al Catasto irriguo e per utilizzazioni che possono avvenire anche fuori dal Distretto. Le decisioni a tal riguardo, spettano alla Deputazione Amministrativa del Consorzio che stabilisce anche le condizioni di concessione e l'importo dei canoni. Omissis.
- Art. 24 - **Prelievo abusivo dell'acqua** - Il Consorzio sospenderà la consegna dell'acqua, salva ogni altra azione sanzionatoria e legale, a quegli utenti nei cui terreni si dovessero riscontrare prelievi abusivi di acqua, immissione nella rete di corpi d'acqua estranei, ovvero qualunque manomissione od alterazione della rete irrigua) relative fasce laterali di rispetto, paratoie, pozzetti ed ogni altro manufatto e/o apparecchiatura dell'impianto. Omissis.
- Art. 25 - **Servitù di acquedotto** - Tutti i fondi che hanno il diritto di godere del beneficio dell'impianto irriguo, sono vincolati, senza alcuna riserva, a sopportare in servitù di acquedotto, i proprietari e i conduttori di fondi attraversati dalla rete di distribuzione consortile sono tenuti a consentire il passaggio delle condutture necessarie per addurre l'acqua di irrigazione nei fondi non attraversati dalla rete, ai sensi dell'art. 1033 del Codice Civile.
- Art. 26 - **Personalità di Utente** - Agli effetti della Personalità di Utente, il proprietario, ove non sia conduttore, si intende rappresentato di diritto dal conduttore dei terreni, inteso come titolare di diritto reale sui terreni medesimi (affittuario, usufruttuario, enfiteuta, ecc.) e di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 71.
- Art. 27 - **Responsabilità civile degli Utenti** - Ciascun utente ha la civile responsabilità di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon ordine del Consorzio. A tal fine, è tenuto ad osservare le norme contenute nel presente Regolamento e alle disposizioni del Consorzio in materia di distribuzione dell'acqua.
- Art. 28 - **Divieto di interventi sugli impianti irrigui consorziali** - Per tutti i manufatti consorziali siano essi insistenti su aree di proprietà demaniale o su aree gravate da servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinati i manufatti o le relative apparecchiature. Resta, perciò, espressamente vietato:
- Eseguiti lavori che possano danneggiare o alterare le opere del Consorzio (costruire fabbricati, rimuovere terra per scavi o sistemazioni agrarie; effettuare depositi di materiali di qualsiasi tipo, oppure anche temporanee, ricavare passaggi o accessi etc);
  - Collocare piante o siepi o eseguire colture che possano in qualsiasi modo recare danno all'impianto e ridurre l'efficienza del servizio;
  - Prelevare acqua con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste e/o autorizzate;
  - Manomettere o manovrare le apparecchiature di regolazione o di intercettazione delle acque consorziali.
- Solo in casi eccezionali, al fine di evitare possibili danni, è consentita la manovra di chiusura di saracinesche di intercettazione (ad esempio in caso di improvvisa rottura di condotte); di ciò dovrà essere data immediata comunicazione al Consorzio.
- Art. 32 - **Uso e qualità dell'acqua** - L'uso dell'acqua è consentito esclusivamente per irrigazione di colture agrarie e la regolare conduzione di aziende zootecniche. Il Consorzio non risponde della qualità dell'acqua presente nei bacini di accumulo al servizio del Comprensorio irriguo e, pertanto, dell'idoneità della stessa agli usi agricoli. In particolare il Consorzio non garantisce la potabilità dell'acqua per il bevaggio del bestiame.
- Art. 33 - **Cessione dell'acqua** - Agli utenti ai quali viene effettuata dal Consorzio la consegna dell'acqua per irrigazione, è fatto assoluto divieto di cessione, anche parziale, dell'acqua ad altri.
- Art. 34 - **Divieto o limitazione all'uso dell'acqua** - Gli utenti dovranno utilizzare l'acqua in funzione delle reali esigenze delle colture, evitando sprechi della risorsa. Il Consorzio potrà intervenire, con appositi sigilli o altri mezzi idonei, per limitare o vietare l'uso dell'acqua, sia per motivi tecnici che amministrativi, senza che per questo il Consorzio possa avanzare pretese di indennizzo alcuno.
- Art. 36 - **Irrigazione di aree esterne al comprensorio irriguo** - Il Consorzio potrà autorizzare, in relazione alla disponibilità di acqua e all'esistenza delle condizioni tecniche, l'irrigazione in aree esterne al comprensorio irriguo, con gli stessi oneri gravanti sulle zone interne al Comprensorio stesso. Omissis.
- Art. 38 - **Divieto di irrigazione a scorrimento o sommersione** - E' fatto assoluto divieto di irrigare a scorrimento o sommersione e di utilizzare sistemi di irrigazione non idonei rispetto alle caratteristiche dell'impianto consortile, omissis.
- Art. 40 - **Norme Comportamentali** - Il Consorziale ed i suoi dipendenti devono tenere nei confronti del personale del Consorzio un comportamento improntato a rapporti di collaborazione, evitando di trascendere i modi di civile urbanità, ai fini di conseguire i migliori risultati nella distribuzione dell'acqua irrigua e nella tutela e salvaguardia degli impianti pubblici. Omissis.
- Art. 43 - **Pratiche irrigue aziendali** - Al fine di ottimizzare l'uso dell'acqua e dissuadere pratiche aziendali che comportano spreco di risorsa, il costo della fornitura è maggiorato del 30% qualora da indagini effettuate da tecnici del Consorzio si possa accertare che la medesima non è adatta al tipo di coltura impiantata.

Per Accettazione ex Art. 1341 C.C.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_